AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

corecomsicilia
Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERA n°_2_
XXXX XXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/118808/2019)

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 22/01/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, e successiva proroga fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 06/05/2019 acquisita con protocollo n. 0193397 del 06/05/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Parte attorea rappresenta di aver ricevuto un addebito, illegittimo, di circa 300 EURO nel periodo che intercorre tra Luglio a Dicembre 2018. Riferisce che nella fattura di Luglio 2018 viene riportata la voce "Annullamento Sconto Fibra e Mobile per cessazione anticipata" e nelle successive il canone base viene rincarato anziché applicare la corretta tariffazione di EURO 19,90 come previsto per il profilo BASE. Richiede: un rimborso di circa 300 EURO per i numerosi disagi arrecati dalla presenza di anomalie nelle fatture da Luglio a Dicembre 2018, come da documentazione probatoria ed auspica che per le fatture venture venga applicato il corretto importo di EURO 19,90 come previsto in caso di profilo BASE.

2. La posizione dell'operatore

La convenuta, in riferimento alla presente istanza di definizione, con memoria regolarmente depositata, rappresenta che da verifiche effettuate negli applicativi in uso Telecom Italia, a Luglio 2017 l'istante attiva sull'utenza in contestazione il profilo Tim Smart Fibra in promozione, per ciò che riguardava l'offerta base, per 36 mesi, mentre rimanevano invariati le opzioni aggiuntive e i costi relativi ai prodotti. L'utenza in contestazione è stata sottoposta a variazioni contrattuali, per le quali l'utente ha ricevuto comunicazione allegate alle fatture di Febbraio, Maggio, Agosto e Settembre 2018. Nelle suddette comunicazione erano indicate le modalità ed i tempi per recedere dal contratto senza addebiti di penale. La convenuta non rileva a sistema nessuna richiesta e/o reclamo in tal senso inviata dall'istante. In merito a "Annullamento Sconto Fibra e Mobile per cessazione anticipata" evidenzia che la società convenuta ne ha effettuato il rimborso, visibile sul conto dicembre 2018 (allegato alla memoria). Tim concludeva pertanto per il rigetto dell'istanza. Parte istante non ha contraddetto in alcun modo la rappresentazione dei fatti dedotti in controversia dalla convenuta e non si è resa reperibile all'udienza di discussione

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ma alla luce

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

delle risultanze istruttorie le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte in quanto l'istanza risulta carente di documentazione a supporto della pretesa. L'istanza, in favor utentis viene letta come contestazione da parte del ricorrente di addebiti difformi da quelli pattuiti, relativamente all'utenza telefonica n. XXXXXXXX ma la descrizione dei fatti risulta poco chiara ed altresì l'istanza risulta carente di documentazione comprovante la sussistenza di un inadempimento da parte della convenuta; nonostante parte attorea abbia asserito che i disagi, da essa subiti, si possono evincere da documentazione probatoria nei fatti non ha assolto all' onere di provare quanto asserito: non è stata allegata copia del contratto sottoscritto, mancano agli atti le fatture contestate e qualsiasi riferimento relativo agli estremi delle stesse e non è stato allegato nessun reclamo.

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati, che qui si confermano integralmente, il rigetto di ogni richiesta formulata dal Sig. XXXX XXXX con il GU14 /118808/2019 nei confronti della società TIM S.p.A (Kena mobile).

Il presente atto pu essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 22/01/2021

IL PRESIDENTE